SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA ———

N. 1003

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

(V. Stampato Camerà n. 1500)

approvato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1988

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 1988

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.)

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 1.984.200.000 a 2.259.600.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1º luglio 1944, della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 2.

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 45.000 milioni, si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1988 dell'accantonamento «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali» iscritto, ai fini del bilanio triennale 1987-1989, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.
- 2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.